

creti di questo Governo che vadano nella direzione di garantire una maggiore sicurezza per i cittadini;

una delle misure idonee a questo scopo è quella di aumentare le forze dell'ordine sul territorio tramite la costruzione di nuove caserme;

tale misura permetterebbe sia una più efficace azione preventiva, che un adeguamento della dislocazione delle caserme in ragione degli aumenti della consistenza numerica di molte comunità nell'ambito della provincia di Padova;

vi sono moltissimi comuni della provincia di Padova, come il comune di Ponte San Nicolò (PD), che nonostante il sensibile aumento della propria popolazione non dispone ancora di una propria caserma dei Carabinieri;

tale situazione costringe la vicina Stazione dei Carabinieri di Legnaro (PD) a far fronte alle molteplici esigenze di prevenzione e di controllo di un territorio molto vasto (Legnaro, Ponte San Nicolò e Saonara);

il comune di Ponte San Nicolò, fin dal 1999, si è attivato per l'istituzione di una Caserma dei Carabinieri incontrando numerose difficoltà nel reperire le risorse necessarie alla sua realizzazione;

le problematiche relative al controllo del territorio, alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti malviventi sono particolarmente sentite dai cittadini —:

cosa il Ministro intenda fare per contrastare il sensibile aumento di episodi criminali nel territorio della Provincia di Padova;

se il Ministro sia a conoscenza delle gravi carenze di forze dell'ordine di alcune realtà della provincia di Padova nonostante l'istanza di maggiore sicurezza da parte dei cittadini;

quali iniziative concrete intenda adottare il Ministro per rendere possibile il reperimento delle risorse necessarie per

la realizzazione della caserma dei Carabinieri presso Ponte San Nicolò. (4-03682)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta orale:

RUGGHIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 febbraio 2001 è stata promulgata la legge n. 10 del 29 gennaio 2001 « disposizioni in materia di navigazione satellitare » che assegnava 600 miliardi di lire per « sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, rafforzare la competitività dell'industria, e dei servizi, promuovere la ricerca, consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei »;

nella seduta di approvazione della legge la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno per determinare il coordinamento fra Asi e Enav per lo sviluppo delle attività di partecipazione al programma Galileo anche per favorire l'insediamento in Italia dell'Agenzia satellitare europea;

in data 11 aprile 2002 è stato pubblicato (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 2002) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 2002 sulla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1 e comma 2 della legge n. 10 del 2001 —:

quali iniziative siano state assunte per costituire la segreteria tecnica e il coordinamento fra Asi ed Enav, considerando che il programma Galileo è stato definitivamente approvato dall'Unione europea;

come siano stati impiegati i finanziamenti assegnati con la legge allo scopo prioritario di consentire all'industria italiana di sviluppare la ricerca in un settore strategico, per fare assumere al nostro

Paese un ruolo di protagonista centrale anche con l'istituzione a Roma della sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare. (3-01287)

Interrogazioni a risposta scritta:

DI TEODORO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 341 del 1990 ha istituito i diplomi universitari di durata triennale denominati lauree brevi;

molti giovani hanno usufruito di questo specifico percorso formativo cui era stato annesso il significato di agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro di diplomati in discipline particolari senza che fosse necessario giungere al massimo livello di specializzazione delle medesime discipline;

l'ultima riforma universitaria, istituendo le nuove lauree brevi triennali, ha di fatto creato un binario di formazione universitaria abbreviata parallelo ai corsi previsti dalla legge n. 341;

suddetti corsi appaiono, per contenuti e numero di esami da sostenere, di fatto equipollenti alle nuove lauree brevi istituite dalla riforma universitaria;

su quali basi giuridiche venga praticata un'ingiusta discriminazione che vede solo i diplomati che abbiano seguito i nuovi corsi di laurea di durata triennale poter accedere alle libere professioni (tirocinio o praticantato degli albi professionali), non considerando titolo equivalente a questo fine i diplomi conseguiti da chi abbia seguito i corsi previsti dalla legge n. 341 —:

quale sia il motivo per il quale i diplomi dei corsi previsti dalla legge n. 341 del 1990 non costituiscano titolo preferenziale per i concorsi pubblici;

se sia possibile ipotizzare un canale preferenziale per i diplomati dei corsi suddetti al fine dell'accesso al biennio

conclusivo della propria disciplina e, in ordine a ciò, del riconoscimento degli esami già sostenuti;

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere un'iniziativa legislativa atta a riconoscere l'equipollenza dei due percorsi formativi citati, sull'esempio di quanto è già stato fatto per il diploma di educazione fisica (equiparato alla laurea triennale in scienze motorie).

(4-03638)

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10 del decreto ministeriale n. 331 del 1998, come modificato dal decreto ministeriale n. 141 del 1999 stabilisce che le classi ove è presente un alunno con *handicap* non possano avere più di 25 alunni e che quelle ove siano presenti due alunni con *handicap* non possano avere più di 20 alunni;

tale decreto è stato espressamente richiamato nelle premesse al decreto sugli organici per l'anno scolastico 2002-2003, trasmesso con circolare ministeriale n. 16 del 19 febbraio 2002 ed è stato ribadito con la nota del direttore generale del personale del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 giugno 2002;

risulta all'interrogante che il direttore generale scolastico per il Veneto con propria nota prot. 306/DG diretta ai dirigenti scolastici, stabilisce che gli stessi nella formazione delle classi per l'anno scolastico 2002/2003 « possono non tener conto nell'autorizzare il numero delle classi, della presenza di alunni portatori di *handicap* »;

tale invito è palesemente in contrasto col disposto del decreto ministeriale n. 141 del 1999, che non consente alcuna deroga, tantomeno se stabilita da un direttore scolastico regionale —:

se tale deroga sia stata autorizzata dal Ministro dell'istruzione e con quale

norma; se non fosse stata autorizzata dal Ministro, come ritenga di poter rimediare alla palese violazione del decreto ministeriale n. 141 del 1999, al fine di evitare una flagrante violazione del diritto allo studio degli alunni con *handicap*;

se sia stata effettuata dal Ministro una ricognizione presso gli altri uffici scolastici regionali al fine di verificare se norme simili a quella denunciata siano state emanate dai rispettivi direttori generali;

se, considerata l'imminente scadenza del 31 luglio 2002, termine ultimo per lo sdoppiamento delle classi, non ritenga necessario invitare formalmente tutti i dirigenti scolastici a rispettare il disposto del decreto ministeriale n. 141 del 1999, sdoppiando quelle classi che risultassero composte in violazione del decreto medesimo, concedendo eventualmente una breve de-roga a tale scopo. (4-03640)

MARAN. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nella sua recente visita in Friuli-Venezia Giulia, il Ministro per gli affari regionali ha affermato che la riforma che porterà alla scuola regionale può partire dal Friuli-Venezia Giulia con il via libera del Governo nazionale;

secondo il Ministro La Loggia le competenze sull'istruzione saranno infatti trasferite alla regione autonoma che potrà avviare, già a novembre, il laboratorio sperimentale, così come proposto dalla vicepresidente della regione Friuli-Venezia Giulia Alessandra Guerra;

stando alle valutazioni del Ministro La Loggia, la regione Friuli-Venezia Giulia potrà farsi capofila nel processo di devoluzione in materia di istruzione che sta per partire nel Paese, dato che in un disegno di legge a sua firma sulla *devolution*, in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione voluta dall'Ulivo nella scorsa legislatura, è prevista proprio

la possibilità di trasferire tutte le competenze in materia di istruzione da Roma a Trieste nel momento in cui l'ente ne facesse richiesta e disponesse delle risorse finanziarie adeguate;

la questione del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è centrale per il sistema di istruzione e per la sua configurazione;

il rilievo costituzionale ormai attribuito all'autonomia delle istituzioni scolastiche evidenzia la scelta a favore di un sistema di istruzione di tipo orizzontale e il definitivo abbandono di un modello organizzativo burocratico-ministeriale che implica che, nell'elaborazione dell'offerta formativa, in ruolo delle scuole autonome va riaffermato tanto nei confronti della amministrazione statale quanto nei riguardi di quelle regionali e locali —:

in cosa consista questa devoluzione che sembra voler smantellare la presenza di un sistema che assicuri un'offerta formativa di una certa qualità su tutto il sistema nazionale, la predisposizione di strumenti di valutazione di tale qualità e dei livelli assicurati, e in ultima analisi, una omogeneità dell'organizzazione (oltre che degli ordinamenti) dello stesso sistema di istruzione, come si evince dalla entusiastica reazione della vicepresidente Guerra che ha dichiarato che in Friuli-Venezia Giulia avrà « la facoltà di superare sia la riforma del titolo V e la Bassanini che la stessa riforma firmata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Letizia Moratti, e di definire le proprie priorità in materia scolastica a partire dal plurilinguismo e dalla presenza del friulano sui banchi già dal prossimo anno » e, quindi, non solo degli aspetti gestionali ma anche del progetto didattico complessivo oltre che dei contenuti dell'insegnamento primario e secondario;

se non ritenga che si tratti di una materia troppo delicata per discuterne in maniera tanto estemporanea, specie se si considera che, anche in un quadro significativamente modificato dall'introduzione

del nuovo titolo V della costituzione, l'istruzione costituisce materia di legislazione concorrente e che anche quando « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia » fossero attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia la facoltà di configurare l'assetto e l'ordinamento del proprio sistema di istruzione si inserisce in una cornice generale in cui il sistema di istruzione continua ad essere nazionale, tanto che la speciale autonomia delle singole regioni non potrebbe condurre alla realizzazione di un sistema e di un ordinamento regionale fondati su principi e assetti significativamente divergenti da quello generale. (4-03650)

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 422764700 del 23 gennaio 1992, la Cassa depositi e prestiti ha concesso un mutuo da 100 miliardi di lire all'università di Palermo per « cliniche universitarie », al saggio di interesse del 9 per cento, assistito dal contributo statale del 5 per cento;

il succitato mutuo era destinato al completamento del programma di « edilizia universitaria ospedaliera » di cui alla legge n. 643 del 1978, che, per l'ateneo di Palermo, prevedeva la realizzazione del I lotto della nuova facoltà di medicina e chirurgia, con annesso policlinico;

il bando per « l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione » del nuovo policlinico era stato pubblicato dall'università di Palermo già nel mese di agosto del 1987 (*Gazzetta Regionale* n. 201 del 29 agosto 1987), quindi oltre quattro anni prima della concessione del mutuo;

con decreto n. 307 del 13 maggio 1993 (quindi quasi sei anni dopo la pubblicazione del succitato bando) la regione Siciliana, assessorato per la pubblica istruzione, ha concesso all'università di Pa-

lermo un contributo a copertura della restante quota di interessi (4 per cento pari a circa 62 miliardi di lire in 20 anni);

a partire dal bilancio di previsione del 1995, l'università di Palermo ha iscritto fra le voci in uscita quella relativa alla « restituzione di mutui » con riferimento all'obbligazione contratta con la Cassa depositi e prestiti per un importo pari a circa 5 miliardi annui;

l'università di Palermo, a partire dal 1994 ha emesso diversi deliberati con i quali ha deciso di non procedere alla realizzazione dell'opera per cui era stato bandito l'appalto-concorso del 1987; motivazione principale di ciò è stato il fatto che l'ateneo non disponeva dell'area su cui realizzare l'opera (in parte privata ed in parte di proprietà della regione siciliana) e non disponeva delle somme per i relativi espropri; da tali decisioni è scaturito un contenzioso con le imprese aggiudicatesi l'appalto che si è concluso innanzi alla giustizia amministrativa con la bocciatura dei ricorsi presentati dalle imprese stesse;

la regione siciliana non ha mai proceduto al pagamento delle quote di interessi che le competevano, considerato che l'opera per cui era stato concesso il contributo non è mai stata realizzata né cantierata;

già nel 1990 una apposita commissione ministeriale di indagine aveva evidenziato non poche « anomalie » nella gestione degli appalti da parte dell'ateneo di Palermo e aveva suggerito al rettore *pro tempore* alcuni interventi, tanto urgenti quanto semplici, per porre fine a tale situazione —:

come si spieghi il fatto che l'università di Palermo abbia bandito ad agosto del 1987 una gara d'appalto con il metodo dell'appalto concorso, per un'opera per la quale all'epoca non disponeva né dell'area né, tanto meno dei fondi necessari alla realizzazione, nonostante i controlli, allora vigenti, di spettanza del Ministro dell'università;

se e in che forme si esercita il controllo sulla regolarità dei bilanci degli atenei dello Stato da parte degli organi centrali dello Stato e come vengano sanzionate eventuali anomalie quali la mancata ripetuta approvazione dei bilanci consuntivi. (4-03660)

GIULIO CONTI. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in base a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, il ministero della sanità individuò, tra le altre professioni sanitarie previste nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la figura del fisioterapista, il cui campo proprio di attività e di responsabilità è determinato dai contenuti del decreto istitutivo del relativo profilo professionale decreto ministeriale n. 741 del 1994;

solo i profili individuati ai sensi delle leggi n. 502 del 1992 e n. 42 del 1999, possono svolgere attività specificamente terapeutica sulla persona e godere dello *status* di professione sanitaria;

le competenze attribuite ad una professione non possono essere svolte da altre;

in base alla legge n. 251 del 2000, i fisioterapisti hanno una titolarità più estesa nel settore della riabilitazione delle stesse competenze stabilite dal profilo professionale (compresa la laurea specialistica e la dirigenza);

il decreto ministeriale del 29 marzo 2001, del ministero della sanità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 maggio 2001, recante « Definizione delle figure professionali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, esplicita chiaramente quali sono le

figure e le professioni sanitarie. All'articolo 3 si legge: nella fattispecie « professioni sanitarie riabilitative » è inclusa quella di fisioterapista. Non sono citate, come si vede, altre figure che spesso vengono assimilate al fisioterapista;

il decreto legislativo n. 178 dell'8 maggio 1998, « Istituzione del corso di laurea in scienze motorie » all'articolo 2, comma 7, recita testualmente: « il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

il Ministero della sanità, in una sua nota, ha dichiarato che: « Il diplomato ISEF non trova legittimità in alcun modo ad operare nel settore terapeutico-riabilitativo, proprio del fisioterapista, giacché il primo, pur operando sul benessere del corpo, come pure opera la seconda figura, effettua interventi di ambito, per così dire, fisiologico, laddove l'intervento del fisioterapista mira, invece, attraverso l'intervento e manovre terapeutiche, a restaurare per quanto possibile la funzionalità di strutture fisiche colpite da forma patologica » —:

se risponda a verità che le università di Bari, Pavia e Genova, aprano agli studenti della facoltà di scienze motorie corsi rivolti alla riabilitazione, come si può evincere dall'intervista del professor Tazzi apparsa sul giornale *Provincia Pavese* del 26 giugno 2002, e dalla lettera che la presidente del AITR Puglia avrebbe inviato al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, università di ricerca il 7 novembre 2001;

se sussistano gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione;

quali iniziative i Ministeri competenti intendano assumere con le istituzioni preposte per il rispetto delle leggi dello Stato. (4-03673)